

norma nuova in fatto di rimborso di contributi, non può venir esteso a fatti situati fuori della sfera d'applicazione temporale di detto regolamento.

3. Le disposizioni dell'art. 51 del trattato CEE e dei regolamenti adottati per la sua attuazione, benché garantiscano ai lavoratori migranti, ai fini dell'acquisto e del mantenimento dei diritti a prestazione, il beneficio del cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali, non possono tuttavia, in mancanza di indicazioni espresse, venire interpre-

tate nel senso che impediscano ai beneficiari di esercitare le opzioni legali loro consentite dalla legislazione dell'uno o dell'altro Stato membro, quale può essere il diritto di chiedere, a certe condizioni, il rimborso di contributi previdenziali.

Il diritto comunitario, nello stadio di sviluppo da esso raggiunto all'epoca del regolamento n. 3, non può quindi venire interpretato nel senso di escludere un'opzione concessa da una legislazione nazionale con riferimento al rimborso di contributi previdenziali.

Nel procedimento 104/76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht (Tribunale del Land per il contenzioso previdenziale) della Renania del Nord-Westfalia nella causa dinanzi ad esso pendente tra

GERDA JANSEN, residente in Bocholtz (Paesi Bassi)

e

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ (Ente assicurativo del Land per la provincia del Reno), con sede in Düsseldorf,

domanda avente ad oggetto l'interpretazione del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti e del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, alla luce delle disposizioni della Reichsversicherungsordnung (Codice previdenziale tedesco) in materia di rimborso dei contributi,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens De Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

La sig.ra Gerda Jansen, cittadina tedesca, nata il 4 settembre 1944, fino al 9 maggio 1968 svolgeva nella Repubblica federale di Germania un'attività subordinata che implicava l'iscrizione obbligatoria a un regime previdenziale.

Dopo il suo matrimonio, avvenuto il 5 maggio 1965, la Jansen, — a norma delle disposizioni allora vigenti (abrogate con effetto dal 1° gennaio 1968) del § 1304 della Rechtsversicherungsordnung (RVO, Codice previdenziale tedesco) — fruiva, in forza di una decisione datata 31 maggio 1965 del Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ente assicurativo del Land per la provincia del Reno), del rimborso dei contributi che aveva versato fino al 31 marzo 1965 per l'assicurazione tedesca invalidità-vecchiaia a favore degli operai.

Il 14 maggio 1968 la Jansen trasferiva la residenza nei Paesi Bassi, a Bocholtz, senza riprendere l'attività lavorativa.

L'11 maggio 1970, la Jansen, a norma del § 1303, I comma della RVO, chiedeva all'ente previdenziale tedesco il rimborso della metà dei 27 contributi mensili versati dal 1° aprile 1965 al 9 maggio 1968.

Con provvedimento 17 luglio 1970 la richiesta veniva respinta: la Jansen era obbligatoriamente iscritta al sistema previ-

denziale invalidità-vecchiaia olandese previsto dalle leggi olandesi che estendono a tutti il regime di cui trattasi (Algemene Ouderdomswet, AOW) e istituiscono un regime assicurativo generale a favore delle vedove e degli orfani (Algemene Weduwen- en Wezenwet, AWW); essa non aveva quindi cessato, come prescrive il § 1303, I comma della RVO, di essere iscritta ad un regime di assicurazione obbligatoria.

La Jansen impugnava questo provvedimento il 3 agosto 1970 dinanzi al Sozialgericht (Tribunale per il contenzioso previdenziale) di Düsseldorf.

Con sentenza 17 settembre 1971, la domanda veniva respinta in quanto l'interessata, nei Paesi Bassi, è soggetta all'obbligo generale di assicurazione. Poiché il regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, si applica al caso specifico, l'interessata non possiede i requisiti di cui al § 1303, I comma della RVO.

Il 30 novembre 1971, la Jansen interponendo appello contro detta sentenza dinanzi al Landessozialgericht (Tribunale del Land per il contenzioso previdenziale) della Renania del Nord-Westfalia.

Con sentenza 27 aprile 1972, l'appello veniva accolto e veniva annullato il provvedimento del Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, che veniva condannato a rimborsare alla Jansen metà dei contributi versati dal 1° aprile 1965 al 9 maggio 1968.

L'ente previdenziale soccombente ricorreva in cassazione dinanzi al Bundes-

sozialgericht (Corte federale per il contenzioso previdenziale).

Con sentenza 31 gennaio 1974, il Bundessozialgericht cassava la sentenza del Landessozialgericht, rimettendo la causa allo stesso giudice, onde far emanare una nuova sentenza dopo l'assunzione di informazioni complementari circa l'iscrizione obbligatoria della Jansen all'assicurazione olandese e circa le modalità della stessa.

La terza sezione del Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia, con ordinanza 14 ottobre 1976 ha deciso, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

1. Se la restituzione dei contributi assicurativi sia già stata disciplinata dai regolamenti CEE nn. 3 e 4, oppure sia stata soggetta ad una disciplina diversa da quella del regolamento CEE n. 1408/71, entrato in vigore il 1° ottobre 1972. Se, a questo proposito, il suddetto regolamento si limiti a chiarire una normativa già vigente, oppure disciplini per la prima volta la restituzione dei contributi.
2. Se il combinato disposto dei §§ 1303 e 1323 a) del «Reichsversicherungsordnung» consentisse, già dal maggio 1970, di considerare l'obbligo di assicurazione contemplato dalla legge olandese «Algemene Ouderdomswet» e «Algemene Weduwen- en Wezenwet» come «assicurazione obbligatoria» ai sensi del § 1303, n. 1, RVO, e se di conseguenza sia vietata ad un ente assicurativo tedesco la restituzione di contributi conformemente alle norme summenzionate nel caso in cui l'assicurato, cittadino tedesco, trasferisca la propria residenza nei Paesi Bassi.
3. Se già dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3 si possa desumere che la normativa tedesca concernente la restituzione dei contributi rientra nell'ambito di validità di detto regolamento.
4. Se la normativa comunitaria in materia abbia come scopo principale:

a) di garantire e rafforzare il diritto dei cittadini degli Stati membri alla libera circolazione nel territorio della Comunità e

b) di far salvi tutti i diritti acquisiti o i rapporti di assicurazione sociale posti in essere in uno Stato membro, in particolare per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, mediante, ad esempio, il cumulo dei periodi assicurativi che possono essere presi in considerazione a tal fine.

5. Se il principio della conservazione dei diritti e dei rapporti d'iscrizione ad un ente assicurativo debba sempre prevalere sulla volontà dell'assicurato che desideri il rimborso dei contributi versati, anche qualora il diritto interno — com'è il caso dell'AOW — contempli la possibilità di un esonero dall'obbligo di assicurazione a domanda dell'interessato.

L'ordinanza del Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 27 ottobre 1976.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, il 3 gennaio 1977 la Commissione delle Comunità europee ha presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Il Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz è però stato invitato, il 10 febbraio 1977, a fornire alla Corte, per iscritto, informazioni su alcuni elementi di fatto; le informazioni sono state trasmesse il 2 marzo 1977.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La Commissione delle Comunità europee presenta in sostanza le seguenti osservazioni:

1. Sulla sfera d'applicazione «ratione materiae» del regolamento n. 3 (prima e terza questione)

a) A differenza del regolamento n. 1408/71, il regolamento n. 3 non contiene alcun espresso riferimento ai regimi nazionali di rimborso dei contributi: non se ne fa menzione né all'art. 2, n. 1, che determina la sfera d'applicazione *ratione materiae* del regolamento, né all'art. 1, lett. s) che dà una definizione della nozione di «prestazioni», «pensioni» e «rendite». Si potrebbe ipotizzare l'inclusione dei diritti al rimborso dei contributi solo mediante interpretazione; tale conclusione, a prima vista, presta però il fianco all'obiezione che le prestazioni elencate all'art. 2, n. 1, dipendono tutte dal verificarsi del rischio, mentre il rimborso dei contributi, al contrario, è la conseguenza del fatto che, con effetto retroattivo, si pone termine al rapporto assicurativo.

b) La nozione di «prestazione» può tuttavia, ai fini della delimitazione della sfera d'applicazione generale del regolamento n. 3, costituire oggetto di una interpretazione estensiva.

Per sostenere l'inclusione del regime di rimborso dei contributi nella sfera d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 3, può invocarsi la stretta relazione sistematica tra il rimborso dei contributi ed il regime dei contributi ed in particolare il diritto vero e proprio alla pensione o alla rendita. Il testo dell'art. 2, n. 1, indica che il regolamento n. 3 si applica, in via generale, alle norme in materia di prestazioni previdenziali, intendendosi per «legislazione», secondo la definizione data all'art. 1, lett. b), le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie degli Stati membri nell'insieme del loro contenuto.

D'altro canto, l'inclusione del rimborso dei contributi nella nozione di «prestazioni» garantirebbe, nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, l'applicazione della garanzia di trasferimento contemplata dall'art. 10, n. 1.

c) L'interpretazione estensiva dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3 si giustificerebbe pure alla luce del regolamento n. 1408/71, in vigore dal 1° ottobre 1972. L'art. 4, n. 1, che determina la sfera d'applicazione «*ratione materiae*» del regolamento, corrisponde testualmente, eccezion fatta per alcune modifiche nella forma, all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3 e contempla, a giudizio della Commissione, le stesse disposizioni di legge e regimi. La disciplina espressa che costituisce oggetto dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71 fa sì che il diritto al rimborso dei contributi sia incluso nella sfera d'applicazione dell'art. 4, n. 1. Questa considerazione è confermata dalla definizione della nozione di «prestazioni» dell'art. 1, lett. t).

d) Il testo dell'art. 2, n. 1 del regolamento n. 3, quanto meno, non osta all'inclusione del rimborso dei contributi nella sfera d'applicazione «*ratione materiae*» di detto regolamento.

2. Sull'assimilazione dei periodi assicurativi (seconda, quarta e quinta questione)

Si tratta di determinare le conseguenze giuridiche dell'inclusione del regime di rimborso dei contributi nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3: il rimborso è forse escluso finché sussiste un obbligo assicurativo in un altro Stato membro?

a) Il cumulo dei periodi assicurativi maturati da un lavoratore in forza della legislazione di vari Stati membri, cumulo contemplato dall'art. 27 del regolamento n. 3, ha lo scopo di evitare che il lavoratore migrante si trovi in posizione meno favorevole rispetto agli altri lavoratori a motivo dell'esercizio del suo diritto di libera circolazione; il cumulo di effettua solo in casi ben determinati, cioè allorché in base alla sola legislazione nazionale non sarebbe possibile perseguire la finalità della messa in pratica della libera circolazione dei lavoratori.

b) La finalità del regolamento n. 3, cioè il garantire la libera circolazione dei

lavoratori mediante il coordinamento dei regimi previdenziali non giustifica nemmeno la conservazione dei diritti o garanzie acquisiti mediante il versamento di contributi obbligatori. Il rimborso dei contributi, a richiesta dell'assicurato che cessa di essere iscritto, mira piuttosto a favorire la libera circolazione, pur se, a lunga scadenza può direttamente risultare contrario all'interesse, nel senso oggettivo, del lavoratore. Il fatto che il lavoratore migrante possa trarne vantaggi che il legislatore nazionale non aveva inteso conferire non è conseguenza dell'interpretazione del diritto comunitario, ma della coesistenza di regimi previdenziali non uniformi. Il legislatore nazionale può comunque sempre condizionare il rimborso dei contributi al fatto che non sussista più nemmeno l'assicurazione obbligatoria nell'altro Stato membro.

c) Questa interpretazione del regolamento n. 3 non strida con l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Questo armonizza le discipline nazionali sul rimborso dei contributi nei limiti in cui dette discipline assumono la cessazione dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria come elemento determinante della cessazione del rapporto assicurativo con effetto retroattivo. Esso conferisce alla nozione di obbligo di assicurazione nell'ambito del diritto nazionale un contenuto comunitario, ponendo su un piede di uguaglianza l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori sia in patria che all'estero. Detta assimilazione si opera nell'interesse beninteso del lavoratore migrante e corrisponde alle finalità di politica sociale degli Stati membri la cui legislazione subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato non sia più soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Questa condizione parte dal presupposto, da un lato, che sia ingiusto costringere il lavoratore ad «abbandonare» contributi obbligatori che non gli consentono, data la situazione dell'interessato, di fruire di prestazioni assicurative e d'altro canto, che sia inopportuno porre termine al rap-

porto assicurativo se in un secondo tempo è ancora possibile ottenere la corresponsione di prestazioni. Data la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità e le sue conseguenze sul diritto previdenziale, questo modo di vedere non può più essere tradotto in pratica nell'ambito di un solo diritto nazionale.

d) Non si può più arguire che il rimborso dei contributi ad opera di un solo Stato membro, isolatamente, strida con il principio del cumulo contemplato dai regolamenti comunitari in materia previdenziale e dall'art. 51 del trattato. Ciò potrebbe avvenire eventualmente se norme di diritto interno contemplassero la cessazione, con effetto retroattivo, dei rapporti assicurativi senza l'assenso del lavoratore interessato o contro la sua volontà.

L'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71 presuppone espressamente la cessazione dell'obbligo di assicurazione come condizione del diritto interno per il rimborso dei contributi. Questa però non è che una delle forme che può assumere il regime di rimborso dei contributi, e il legislatore nazionale può sempre contemplare altre ipotesi di cessazione del rapporto assicurativo con effetto retroattivo.

3. Sulla sfera d'applicazione «*ratione personae*» dell'assimilazione (seconda, quarta e quinta questione)

Se per ipotesi si ammette che la norma del cumulo e gli obiettivi del regolamento n. 3 implicano l'assimilazione dei periodi assicurativi per l'applicazione di un regime nazionale di rimborso dei contributi, sorge la questione della sfera d'applicazione «*ratione personae*» di detta disciplina. Essa può applicarsi solo a persone soggette all'assicurazione obbligatoria in quanto lavoratori.

a) Ciò si desume sia dalla delimitazione generale della sfera d'applicazione «*ratione personae*» del regolamento n. 3, ad opera dell'art. 4, n. 1, sia dallo spirito e dalla finalità di una disciplina del genere;

essa trova conferma nel testo dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

L'attrice nella causa principale non possiede nemmeno i requisiti contemplati dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3; lasciando lo Stato d'origine essa ha pure smesso di svolgere la sua attività professionale. Essa è soggetta al regime assicurativo obbligatorio in forza dell'AOW, non come lavoratore, ma come residente nei Paesi Bassi. La sua precedente occupazione come lavoratore subordinato non le conferisce, per quel che riguarda i periodi assicurativi da prendersi in considerazione nella fattispecie, la qualifica di lavoratore subordinato ai sensi del regolamento. Analogamente, secondo la definizione fornita dall'art. 1, lett. a), iii), del regolamento n. 1408/71, la precedente qualifica di lavoratore può contare solo per le assicurazioni volontarie nello Stato membro in cui gli interessati sono stati in precedenza assicurati obbligatoriamente come lavoratori.

b) La stessa delimitazione della sfera d'applicazione «ratione personae» di una disciplina d'assimilazione si arguisce dallo stretto rapporto con il principio del cumulo di cui all'art. 27 del regolamento n. 3. Tale norma ha lo scopo di coordinare i regimi previdenziali a favore dei lavoratori subordinati. Il regolamento non si prefigge un coordinamento approfondito, valido per tutti gli abitanti. L'attrice non rientra nemmeno, in qualità di «assimilata», in una qualsivoglia disciplina di assimilazione. L'art. 1, lett. a) del regolamento n. 1408/71, che definisce la nozione di lavoratore subordinato secondo il criterio più ampio possibile, prescrive espressamente per i residenti obbligatoriamente assicurati come tali, la qualità di lavoratore subordinato.

4. Al giudice proponente si dovrebbe rispondere che:

1. Il tenore dell'art. 2, n. 1 del regolamento n. 3, non osta all'inclusione del diritto al rimborso dei contributi, conferito dal diritto interno, nella sfera d'applicazione «ratione materiae» dello stesso regolamento.

2. Il regime di rimborso dei contributi non costituisce oggetto di una disciplina espressa nell'ambito del regolamento n. 3, né spirito e finalità dello stesso regolamento consentono di concludere che si deve tener conto dell'assicurazione obbligatoria esistente in uno Stato membro se, secondo il diritto nazionale, il rimborso dei contributi è subordinato alla cessazione dell'assicurazione obbligatoria.

III — Fase orale

Il Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, convenuto nella causa principale, rappresentato dal direttore amministrativo Rolf Schieffer, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Norbert Koch, hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto alle domande loro fatte dalla Corte all'udienza del 10 marzo 1977.

Il *Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz*, dopo aver fornito alcune precisazioni sul diritto tedesco disciplinante la controversia di merito, ha in sostanza esposto quanto segue:

1. Sulla sfera d'applicazione «ratione materiae» dei regolamenti comunitari

a) A norma del suo art. 2, n. 1, il regolamento n. 3 si applica a tutte le legislazioni che disciplinano le prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e di decesso, quindi all'intero titolo IV del codice tedesco della previdenza sociale, il quale disciplina anche il regime del rimborso dei contributi. L'art. 1, lett. b) conferma che il regolamento n. 3 riguarda regimi e settori previdenziali nel loro complesso e non se ne può isolare una prestazione specifica.

b) Questa interpretazione estensiva è conforme al regolamento n. 1408/71. Quest'ultimo, pur se l'art. 4 non ne estende la sfera d'applicazione «ratione

materiae», comprende, all'art. 10, n. 2, una disciplina del regime di rimborso dei contributi.

2. Sulla sfera d'applicazione «ratione personae» dei regolamenti comunitari

a) Sotto il profilo dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3, a norma del quale il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, basta rilevare che l'attrice nella causa principale è stata soggetta, come lavoratore, alla legge della Repubblica federale di Germania e che essa conserva la sua qualifica di lavoratore, indipendentemente dal fatto che nel nuovo Stato di residenza essa abbia ricominciato o meno a svolgere un'attività subordinata che implica il versamento di contributi obbligatori oppure che l'assicurazione precedente continui mediante un'assicurazione generale valida per tutti i cittadini oppure addirittura che l'interessata svolga un'attività cui non è connesso l'obbligo assicurativo.

b) Questa conclusione è confermata dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3, secondo il quale, per poter fruire dell'assicurazione obbligatoria, i periodi assicurativi e i periodi assimilati maturati secondo la disciplina di Stati membri diversi da quelli di residenza, sono presi in considerazione, per quanto necessario, come periodi assicurativi maturati secondo la legislazione di quest'ultimo Stato. Ciò è possibile solo se persiste lo «status» di lavoratore.

3. Sull'assimilazione dei periodi assicurativi

a) L'art. 27 del regolamento n. 3 prevede, a favore del lavoratore assoggettato successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi e dei periodi assimilati maturati in forza della legislazione di ciascuno Stato membro. La disposizione mira a salvaguardare il lavo-

ratore dagli eventuali svantaggi previdenziali in cui potrebbe incorrere per effetto del trasferimento della residenza in un altro Stato membro. Ai fini del principio del cumulo, non ha importanza la natura del periodo assicurativo; l'elemento decisivo è il fatto che i periodi siano stati maturati sotto diverse legislazioni nazionali. Nella fattispecie, in Germania il cumulo dovrebbe operarsi solo per le prestazioni di vecchiaia o di morte. In questo caso non ha però più ragione d'essere il rimborso dei contributi, giacché esso ha senso solo a favore degli assicurati che, per mancanza di contributi obbligatori o facoltativi, non possano far valere il diritto alle prestazioni in funzione dei periodi assicurativi maturati in precedenza.

b) Secondo l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71, se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'assicurato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, questa condizione non si reputa soddisfatta finché l'interessato è soggetto, come lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in forza della legislazione di un altro Stato membro. Anche sotto questo profilo, la qualifica di lavoratore è determinante. Questa interpretazione è nell'interesse ben inteso del lavoratore e corrisponde alle finalità di politica sociale degli Stati membri. Essa non pregiudica nemmeno il principio della libera circolazione. Se un lavoratore si reca in uno Stato membro in cui non vi è assicurazione generale per tutta la popolazione, nessuna assicurazione obbligatoria può ostare alla domanda di rimborso dei contributi. Se invece egli si reca in uno Stato ove esiste un'assicurazione generale di questo tipo, questo fatto non implica conseguenze diverse da quelle connesse all'obbligatorietà dell'assicurazione cui è soggetto, in quanto lavoratore, in patria. Il principio della parità di trattamento non viene dunque scalfito.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 marzo 1977.

In diritto

- 1 Con ordinanza 14 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 27 dello stesso mese, il Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale, cioè dei regolamenti 25 settembre 1958, n. 3 (GU pag. 561) e 14 giugno 1971, n. 1408 (GU n. L 149, pag. 2), allo scopo di fare accertare la loro eventuale incidenza sul rimborso di contributi previdenziali in caso di cessazione dell'assicurazione obbligatoria.
- 2 Risulta dal fascicolo processuale che l'attrice nella causa principale, dopo essersi sposata ed avere di conseguenza ottenuto il 5 marzo 1965, in base alla legge tedesca allora in vigore, il rimborso dei contributi precedentemente versati, continuò, dal 1° aprile 1965 al 9 maggio 1968, ad essere soggetta all'assicurazione tedesca di invalidità e vecchiaia.

Il suddetto rapporto d'assicurazione sociale veniva a cessare nel maggio 1968 in seguito all'abbandono di ogni attività lavorativa in Germania da parte dell'attrice che s'era trasferita nei Paesi Bassi. Con domanda dell'11 marzo 1970 l'interessata chiedeva al competente ente previdenziale tedesco, a norma del paragrafo 1303 della Reichsversicherungsordnung (RVO — Codice della previdenza sociale) che, in presenza d'altre condizioni d'applicazione non contestate nella fattispecie, contempla la restituzione dei contributi all'avente diritto nei cui confronti sia venuto meno qualsiasi obbligo d'affiliazione ad un regime di previdenza sociale, il rimborso di 27 mensilità di contributi da lei versati durante il periodo di cui sopra.

- 3 Il 17 luglio 1970 la domanda veniva respinta dal competente ente previdenziale, il Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, con la motivazione che l'interessata era ormai obbligatoriamente soggetta, in applicazione delle leggi olandesi sull'assicurazione d'invalidità e vecchiaia estesa a tutti (Algemene Ouderdomswet, AOW) e sull'assicurazione superstiti estesa a tutti (Algemene Weduwen- en Wezenwet, AWW), all'assicurazione generale d'invalidità e vecchiaia dei Paesi Bassi e non poteva quindi essere considerata esente da ogni obbligo d'assicurazione sociale ai sensi della legislazione tedesca.

In effetti, tenuto conto delle norme comunitarie, si sarebbe dovuto considerare l'assoggettamento alle leggi previdenziali olandesi come un proseguimento dell'affiliazione al regime previdenziale tedesco e non sarebbe perciò stata soddisfatta la condizione posta dal paragrafo 1303 della RVO.

- 4 L'impugnazione proposta dall'interessata veniva respinta dal giudice di primo grado, ma accolta in appello dal Landessozialgericht, contro la cui sentenza l'ente previdenziale interponeva ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht.

Con sentenza 31 gennaio 1974, il Bundessozialgericht ammetteva che, pur prevedendo la legislazione nazionale il rimborso dei contributi quando fosse venuto meno qualsiasi rapporto dell'interessata con un ente previdenziale tedesco, era tuttavia necessario accertare se l'applicazione di tale legislazione non risultasse modificata per effetto delle norme comunitarie, qualora l'interessata fosse obbligatoriamente assoggettata ad un regime di previdenza sociale in un altro Stato membro.

Poiché tale questione di fatto non era stata sufficientemente chiarita nei precedenti gradi del procedimento, il Bundessozialgericht annullava la sentenza d'appello e rinviava la causa al Landessozialgericht.

Sulla base di informazioni fornite dal competente ente olandese, che è la Soziale Verzekeringsbank di Amsterdam, il Landessozialgericht ha potuto accertare che l'attrice nella causa principale, pur non esercitando, a quanto sembra, nei Paesi Bassi alcuna attività lavorativa dipendente, è sottoposta di pieno diritto all'applicazione dell'AOW e dell'AWW. Con riferimento a questa situazione di fatto, esso ritiene che la controversia sollevi in effetti certe questioni relative, in particolare, alla determinazione delle sfere d'applicazione «ratione materiae» del regolamento n. 3 ed al suo collegamento con il regolamento n. 1408/71.

Sulle questioni 1^a e 3^a (applicazione del regolamento n. 3 al rimborso dei contributi, rapporto con il regolamento n. 1408/71)

- 5 Con la prima questione si chiede in sostanza se il regime di rimborso dei contributi fosse già compreso nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3 oppure costituisse l'oggetto d'una disciplina differente da quella che ha successivamente instaurato il regolamento n. 1408/71 e se, in proposito, quest'ultimo regolamento abbia solo chiarito una normativa già esistente oppure abbia disciplinato per la prima volta il regime di rimborso di contributi.

Con la terza questione si chiede inoltre se già dal solo art. 2 del regolamento n. 3 si possa desumere che il regime interno tedesco di rimborso di contributi è stato incorporato nella sfera d'applicazione «ratione materiae» di questo stesso regolamento.

- 6 Per risolvere le suddette questioni, è necessario in primo luogo accertare quale portata avesse, riguardo al rimborso di contributi previdenziali, il regolamento n. 3, in vigore all'epoca dei fatti che hanno dato origine alla controversia.

La sfera d'applicazione di tale regolamento è fissata dal suo art. 2, il cui n. 1 enumera i diversi settori della previdenza sociale ai quali il regolamento si applica.

Le predette legislazioni sono ogni volta considerate nel loro insieme, come è sottolineato dal n. 2 dello stesso articolo che esprime la volontà di abbracciare i differenti «regimi» di previdenza sociale nel loro complesso.

È quindi innegabile che il rimborso di contributi, costituendo parte integrante delle norme che disciplinano un determinato sistema di previdenza sociale, rientra nella sfera d'applicazione del regolamento n. 3.

Ciò non esclude tuttavia che il regolamento n. 3, benché applicabile in linea di principio, non contenga alcuna specifica norma relativa al rimborso di contributi.

Di conseguenza, si possono applicare al predetto rimborso solo le regole generali sancite dal predetto regolamento e dalle norme del trattato CEE cui esso dà esecuzione.

Tale avrebbe potuto essere il caso, secondo le circostanze, della regola della parità di trattamento, enunciata dall'art. 8, e della revoca delle clausole di residenza, contemplata dall'art. 10, n. 1, norme la cui applicazione non è nella fattispecie oggetto di controversia.

- 7 Gli stessi concetti stanno alla base del regolamento n. 1408/71 che nel frattempo ha sostituito il regolamento n. 3.

Il suo art. 4, sostanzialmente identico all'art. 2 del regolamento n. 3, fissa la sfera d'applicazione delle nuove disposizioni con termini dai quali risulta che sono sottoposti all'applicazione delle norme comunitarie i regimi nazionali di previdenza sociale nel loro complesso.

A differenza del regolamento n. 3, il regolamento n. 1408/71 contiene tuttavia, all'art. 10, n. 2, una disposizione specifica relativa al rimborso dei contributi, del seguente tenore: «Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro».

Tale disposizione introduce, rispetto al regolamento n. 3, una nuova regola secondo la quale, per appurare se, ai fini del rimborso di contributi, una persona ha cessato d'essere soggetta all'assicurazione obbligatoria in un determinato Stato membro, è necessario prendere in esame la sua posizione riguardo alla legislazione previdenziale in qualunque altro Stato membro.

Trattandosi d'una disposizione nuova, l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non può venir esteso a fatti situati fuori della sfera d'applicazione temporale del suddetto regolamento.

Occorre dunque concludere che, pur applicandosi il regolamento n. 3 anche al rimborso di contributi, solo le sue disposizioni generali potevano influire sulle condizioni di concessione di quest'ultimo.

- 8 Le questioni sottoposte alla Corte vanno dunque risolte nel senso che il rimborso di contributi previdenziali rientrava nella sfera d'applicazione delle disposizioni generali del regolamento n. 3 per effetto della determinazione del campo d'applicazione «ratione materiae» del suddetto regolamento operata dall'art. 2 del medesimo.

Benché la medesima interpretazione valga per l'art. 4 del regolamento n. 1408/71, l'applicazione della regola specifica enunciata dall'art. 10, n. 2, deve tuttavia restare limitata alla sfera d'applicazione temporale del suddetto regolamento.

Sulla 2^a questione (presa in considerazione d'un regime previdenziale generalizzato)

- 9 Con la seconda questione si chiede in sostanza se, già prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, un regime previdenziale del tipo di quello costituito nei Paesi Bassi dall'AOW e dall'AWW, andasse preso in considerazione al fine d'appurare se fosse venuto meno qualsiasi assoggettamento ad un regime previdenziale obbligatorio e fosse così soddisfatta la condizione posta dalla legislazione tedesca.
- 10 S'evince da quanto precede che anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, vale a dire sotto l'impero del regolamento n. 3, non esisteva alcuna norma di diritto comunitario che potesse ostacolare un rimborso di contributi in forza della legislazione d'uno Stato membro che subordinasse detto rimborso alla cessazione d'ogni obbligo d'affiliazione ad un ente previdenziale di quello Stato.

Purché fossero soddisfatte le condizioni poste dalla legislazione nazionale applicabile, il regolamento n. 3 non ostacolava dunque il rimborso di contributi previdenziali per il fatto che, avendo trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, l'interessato si fosse assoggettato ad un altro regime previdenziale.

Sulle questioni 4^a e 5^a (obiettivi dei regolamenti sociali della Comunità)

- 11 Con la 4^a questione si chiede se la normativa comunitaria in materia abbia come scopo:
- a) di garantire e rafforzare il diritto dei cittadini degli Stati membri alla libera circolazione e
 - b) di far salvi tutti i diritti e le garanzie d'ordine sociale acquisiti in uno Stato membro, particolarmente in materia d'ulteriore pensione di vecchiaia, mediante, ad esempio, il cumulo dei periodi assicurativi da prendere in considerazione.

Con la 5^a questione si chiede ancora se, in ogni caso, sia necessario far prevalere il principio della conservazione dei diritti o affiliazioni ad un ente previdenziale precedentemente acquisiti, anche se il beneficiario preferirebbe invece ottenere il rimborso dei suoi contributi.

In sostanza, con le due predette questioni si vuol sapere se il diritto al rimborso di contributi previdenziali accordato da una legislazione nazionale a persone già assicurate, che soddisfino tutte le condizioni di legge a tale effetto, possa venire limitato in funzione degli scopi perseguiti dalla disciplina comunitaria, anche contro la volontà degli interessati, al fine di far loro conservare eventualmente diritti in corso di formazione suscettibili d'essere valorizzati ulteriormente grazie alla regola del cumulo enunciata dall'art. 51 del trattato e messa in pratica dai regolamenti n. 3 e n. 1408/71.

- 12 Le disposizioni dell'art. 51 del trattato CEE e dei suoi regolamenti d'attuazione intendono eliminare gli svantaggi che i lavoratori potrebbero subire per il fatto di essere stati sottoposti per quanto riguarda la previdenza sociale a legislazioni nazionali differenti.

Tali disposizioni, benché garantiscano ai lavoratori migranti, ai fini dell'acquisto e del mantenimento dei diritti a prestazione, il beneficio del cumulo di

tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali, non possono tuttavia, in mancanza di indicazioni espresse, venire interpretate nel senso che impediscano ai beneficiari di esercitare le opzioni legali loro consentite dalla legislazione dell'uno o dell'altro Stato membro quale può essere il diritto di chiedere, a certe condizioni, il rimborso di contributi previdenziali.

Una simile interpretazione lederebbe infatti il rispetto dovuto, nel silenzio dei testi, alla libertà delle persone soggette ai vari sistemi di previdenza sociale di essere giudici del proprio interesse nell'ambito delle possibilità d'opzione loro concesse da una legislazione nazionale.

Il diritto comunitario, nello stadio di sviluppo da esso raggiunto all'epoca del regolamento n. 3, non può quindi venire interpretato nel senso di escludere un'opzione concessa da una legislazione nazionale con riferimento al rimborso di contributi previdenziali.

- 13 Le questioni sottoposte alla Corte vanno dunque risolte nel senso che, quando era in vigore il regolamento n. 3, gli obiettivi perseguiti dal trattato e dal regolamento stesso non permettevano di rifiutare il rimborso di contributi previdenziali ad una persona che potesse chiedere tale rimborso in forza d'una legislazione nazionale.

Sulle spese

- 14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia con ordinanza 14 ottobre 1976, dichiara:

- 1° Il rimborso di contributi previdenziali è soggetto all'applicazione delle disposizioni generali del regolamento n. 3, per

effetto della fissazione della sfera d'applicazione «ratione materiae» del suddetto regolamento operata dall'art. 2 del medesimo.

- 2° La stessa interpretazione vale per l'art. 4 del regolamento n. 1408/71. L'applicazione della regola specifica di cui all'art. 10, n. 2, deve tuttavia rimanere limitata alla sfera d'applicazione temporale del suddetto regolamento.
- 3° Quando siano soddisfatte le condizioni poste dalla legislazione nazionale applicabile, il regolamento n. 3 non ostacola il rimborso di contributi previdenziali per il fatto che, avendo trasferito la propria residenza in un altro Stato membro, l'interessato si sia assoggettato ad un altro regime previdenziale.
- 4° Quando era in vigore il regolamento n. 3, gli obiettivi perseguiti dal trattato e dal regolamento stesso non giustificavano il rifiuto del rimborso di contributi previdenziali ad una persona che potesse chiedere tale rimborso a norma d'una legislazione nazionale.

Kutscher	Donner	Pescatore	Mertens de Wilmars	Sørensen
Mackenzie Stuart	O'Keeffe	Bosco	Touffait	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 maggio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 31 MARZO 1977 ¹

*Signor presidente,
signori giudici,*

L'attrice nella causa principale, dalla quale è scaturito il procedimento 104/76,

è nata nel 1944 ed è cittadina tedesca. Dopo aver sposato un cittadino tedesco (nel marzo 1965), otteneva il rimborso dei contributi previdenziali obbligatori versati in Germania ad un ente per

¹ — Traduzione dal tedesco.